

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO DELLA APS SAN BASILIO

In data 07 Febbraio 2022, alle ore 11, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della APS SAN BASILIO, nella sede legale aggiornata, del Collegio San Basilio, in Piazza Don Guidazio, 7 in Randazzo CT, per l'AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO in vista della adesione all'ASSOCIAZIONE TURISMO GIOVANILE E SOCIALE APS, Via Giacomo Costamagna, 6 – 00181 Roma.

Si riporta tutto il testo rinnovato, specificando qui di seguito il CONSIGLIO DIRETTIVO in carica. Il cambio di presidente per il Codice Fiscale è stato già trasmesso all'Agenzia delle Entrate:

Presidente: Sac. Biagio Tringale (Catania 06-09-1945); Vice presidente: Proietto Batturi Nunzio Gerardo (Piedimonte Etneo CT il 27-02-1979); Delegato Sac. Rubino Schilirò Antonino (Bronte CT il 03-01-1942); Segretaria Pagano Nunzia (Bronte CT il 06-11-1996); Consiglieri: Sangrigoli Annarita (Catania, 08-12-1977); Rizzo Annunziato (Piedimonte Etneo, 31-08-1970); Bordonaro Vincenzo (Randazzo, 21-04-1960); Pintabona Alfio (Randazzo, 24-09-1983).

Il tutto viene approvato all'unanimità, essendo presente il numero legale dei soci.

Il Presidente



La Segretaria



Agenzia delle Entrate

Gentile utente, Le comunichiamo che l'invio dei documenti che ha effettuato in data 15/02/2022 tramite il canale Istanze e certificati – Consegna documenti e istanze al seguente ufficio: DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA - AGEDP-CT è andato a buon fine.

Il numero di protocollo attribuito è 24877.

La ricevuta di accettazione è disponibile nella sezione *Istanze e certificati – Consegna documenti e istanze – Elenco consegne*, del sito web della Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti

Attenzione. La preghiamo di non rispondere a questa email in quanto trattasi di invio automatizzato da server non presidiato.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APS SAN BASILIO

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. L'Associazione «APS SAN BASILIO» di seguito "associazione" è costituita con atto n. **348**, serie 3, in data **17 Aprile 2019** presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Catania, ufficio territoriale di Giarre.
2. L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.
3. L'Associazione rientra tra le Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117 ed è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia di associazioni di Promozione Sociale.
4. L'Associazione ha sede in RANDAZZO CT.

Art. 2 - Scopo e Finalità

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Essa si propone il perseguimento delle suddette finalità, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di Don Bosco e allo stile salesiano.
3. In particolare, l'Associazione intende contribuire allo sviluppo integrale, personale e sociale dei Soci e dei loro aderenti, promuovendo l'integrale attuazione dei diritti costituzionali di dignità, di uguaglianza, e delle pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione. Intende altresì valorizzare i rapporti con il territorio, salvaguardandolo e valorizzandone il patrimonio artistico e culturale, collaborando con i più ampi settori della cultura, dell'educazione e del tempo libero; con realtà associative, famiglie, realtà aggregative, educative e sociali.
4. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà, le seguenti attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k, d. lgs. 117/2017);
 - Interventi e servizi sociali anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanea difficoltà, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della L. 8 Novembre 2000, n.328 e successive modif. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 Febbraio 1992, n. 104 e alla L. 22 giugno 2016, n. 112 e ss. modif. (art. 5, comma 1, lettera a) D. Lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività culturali scolastiche o non, professionali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, biblioteche e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, d. lgs. 117/2017);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, comprensivo del tema del riciclaggio e rifiuti, come pure del randagismo, (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ; art. 5, comma 1, lettera f, D. Lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lettera t, d. lgs. 117/2017), e inoltre le attività scoutistiche.

Art.3 – Attività

1. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
2. Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 comma 3, l'associazione potrà esercitare, coordinare e realizzare specifiche attività.

3. A titolo indicativo e non esaustivo, l'Associazione:

- a) promuove, sviluppa e coordina le attività dei propri soci; organizza incontri nazionali ed internazionali rivolti ai soci, ai loro aderenti e a terzi;
- b) organizza per i propri soci, per i loro aderenti e per i terzi, scambi culturali con l'estero, attività culturali e di turismo sociale e culturale, di studio e tutela dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;
- c) collabora, nelle forme più idonee, con Enti Pubblici e Privati che promuovono l'integrazione delle persone soprattutto le più svantaggiate, che promuovono il turismo giovanile e sociale, la salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali ed artistici;
- d) realizza attività qualificate di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione in riferimento ai fenomeni e ai problemi relativi all'integrazione sociale, al turismo giovanile, culturale e sociale;
- e) eroga borse di studio;
- f) gestione di strutture di ospitalità e accoglienza, campeggi, ristoranti, ostelli ecc. con la massima attenzione alle legislazioni vigenti a tutela di lavoratori e ospiti;
- g) Apertura e gestione di strutture per minori o per migranti, rifugiati o richiedenti asilo, con interventi socio-assistenziali ed educativi o sostitutivi della famiglia, come a) Comunità familiari, b) Comunità Educativa, c) Comunità di pronta accoglienza, d) Comunità Alloggio o gruppi appartamenti per adolescenti, e) Centri socio-educativi diurni, f) Centri di riabilitazione fisica e psichica, g) Strutture per anziani non autosufficienti o per adulti in difficoltà o in povertà (ad es: ragazze madri, vittime di violenze, ecc.);
- h) Favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile e di formazione culturale e professionale per soggetti svantaggiati;
- i) Tutelare i diritti e gli interessi delle persone portatrici di disabilità, anche con la gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (ad es: ippoterapia e ergoterapia);
- l) Organizzare ogni forma di aiuto e di formazione per aspiranti genitori adottivi;
- j) Promuovere sotto ogni aspetto la solidarietà internazionale in collaborazione con ONG o altri soggetti;
- k) Organizzazione di ogni forma atta a promuovere la Protezione Civile e il Servizio Civile Universale.

4. L'Associazione opera prevalentemente a favore degli associati.

Art. 4 - Proposta Turistico-Culturale

- 1. L'Associazione, ispira e realizza la propria attività associativa con riferimento ad un programma pluriennale denominato "Proposta Turistico-Culturale" elaborata dal Consiglio Direttivo Nazionale del T.G.S.
- 2. Nel programma vengono esplicitati le finalità e gli ambiti entro i quali l'Associazione dovrà svolgere le proprie attività.

Art. 5 - Operatività

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.
- 2. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento delle finalità istituzionali. Essa riconosce l'apporto determinante del coinvolgimento attivo e responsabile dei Soci, attraverso il loro impegno nel servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative associative.
- 3. Essa valorizza il servizio volontario quale atteggiamento di maturazione personale e di solidarietà sociale nel corrispondere alle domande educative, turistiche, culturali, emergenti dal mondo giovanile e dal contesto del territorio.
- 4. Il servizio volontario viene sollecitato anche presso le famiglie coinvolte nell'azione associativa, riconoscendo il loro ruolo educativo originario.

5. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

6. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

7. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

8. L'Associazione può costituire ed aderire a Reti associative di cui all'art. 41 del D. LGS 117/2017 con altri Enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità, l'ispirazione e il carisma salesiano, previo nulla osta degli Enti promotori.

Art. 6 - Collegamento con gli Enti Promotori dell'associazione TURISMO GIOVANILE E SOCIALE APS

1. L'Associazione riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo di C.N.O.S. e C.I.O.F.S., Enti Promotori dell'associazione Turismo Giovanile e Sociale APS che, in conformità con le previsioni dell'articolo 26, comma 5 del D. Lgs 117/2017, nominano propri Delegati/e con il compito di garantire l'indirizzo dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

2. Gli Enti Promotori sono enti religiosi civilmente riconosciuti.

Art. 7 – Soci

1. Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, ne facciano richiesta scritta e la stessa venga accettata con relativa delibera del Consiglio Direttivo dell'associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

2. Ogni socio si impegna a partecipare fattivamente alla vita associativa. I soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni degli Organi Sociali dell'Associazione.

3. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

4. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. *Sono n. 8 i soci fondatori dell'associazione, come risulterà dal libro soci, di cui 3 nominati nell'atto costitutivo e gli altri 5 presenti durante la costituzione ma non indicati nell'atto suddetto.*

Art. 8 – Ammissione dei soci

1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono ottenere la qualifica di Socio previa richiesta scritta, inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché il pagamento della quota associativa come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

2. Il Consiglio Direttivo provvede alla accettazione o al diniego della domanda; in caso di accettazione procede all'iscrizione nel Libro dei Soci. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione.

Art. 9 - Recesso – Decadenza – Esclusione dei soci

1. Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che nella prima riunione utile le ratifica.
2. L'esclusione di un Socio avviene su proposta del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, di cui al precedente articolo 2;
 - b) per l'inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto, dei regolamenti vigenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali di cui agli articoli 13, 16 e 19.
 - c) per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - d) per comportamento in contrasto con quanto disposto dalla normativa civilistica e dalle disposizioni relative agli enti di terzo settore
3. Tale proposta dovrà essere comunicata al socio il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente. Ove questo succeda l'Assemblea, nella prima occasione utile, è chiamata a deliberare su l'esclusione di detto socio.
4. Il Socio dichiarato recesso, decaduto o escluso non ha alcun diritto patrimoniale o di altra natura e non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi assunti, ivi compreso quello del pagamento della quota associativa dell'anno in corso. In caso di decesso del socio i relativi eredi non possono vantare alcun diritto patrimoniale o di altra natura sull'Associazione.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva, se nominata;
 - d) il Presidente;
 - e) l'organo di controllo, come disciplinato dal CTS (Terzo Settore)

Art. 11 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è sovrana ed è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto o del Regolamento, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
2. Hanno diritto di partecipazione e di voto, tutti i soci; per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci.
4. I Soci hanno diritto di voto se risultano ammessi o ratificati dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 12 - Poteri dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera:
 - a) sulla relazione annuale dello stato dell'Associazione;
 - b) sul regolamento e sulle linee programmatiche, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - c) sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, il bilancio sociale;
 - d) stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a cinque, come indicato nel successivo art. 14;
 - e) sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo di sua competenza, scelti tra persone aderenti all'associazione;

- f) sulla eventuale nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo e sul Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico;
- g) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) sull'esclusione degli associati
- i) su quanto altro ad essa demandato per legge o dal presente Statuto o su quanto proposto con propria deliberazione dal Consiglio Direttivo nelle materie di propria pertinenza e competenza.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio a norma di legge e degli articoli 13 e 25 del presente statuto;
- b) sulle modifiche dello Statuto;
- c) sul trasferimento della sede;
- d) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresi fax o e-mail) almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

2. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno la metà dei Soci aventi diritto o con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, ...), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, per l'approvazione del bilancio sociale.

4. L'Assemblea Straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea mediante una commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento (in proprio o per delega) di almeno i due/terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

7. Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice dei soci presenti e rappresentati.

8. La delibera di scioglimento dell'Associazione di cui alla lettera a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 è presa dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti e rappresentati in Assemblea.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, i bilanci preventivi e consuntivi, sono depositati presso la sede sociale nei quindici giorni successivi la loro approvazione. I soci possono chiedere di

prenderne visione. Inoltre, ogni socio può chiedere che gli venga trasmessa copia delle deliberazioni o dei bilanci.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'assemblea non inferiore a cinque, di cui uno nominato dagli Enti Promotori dell'associazione TURISMO GIOVANILE E SOCIALE APS ex articolo 6. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo su deroga decisa in Assemblea.

2. I membri nominati dagli Enti promotori durano in carica fino a dimissioni o revoca.

3 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

4 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

Art. 15 - Poteri del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere l'Associazione;
- b) nominare tra i suoi membri eletti, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) deliberare in merito alle ammissioni a Socio in conformità al precedente articolo 8;
- d) predisporre la relazione annuale sullo stato dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- e) elaborare le linee programmatiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- f) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione; qualora sia opportuna la redazione o laddove ne ricorrano i presupposti di legge, predisporre altresì il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e i tempi per il loro versamento;
- h) determinare le forme, i modi e i tempi per attuare le attività dell'Associazione in relazione alle deliberazioni della Assemblea dei Soci;
- i) predisporre il Regolamento della Associazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- j) attuare la "Proposta Turistico Culturale" di cui all'articolo 4;
- k) nominare le commissioni in base all'articolo 21;
- l) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali che l'associazione potrà svolgere e documentarne nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale.

2. Il Consiglio Direttivo nell'esercizio della sua funzione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza della Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva.

Art. 16 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno tre volte all'anno dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o su richiesta della maggioranza dei componenti mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresi fax o e-mail) almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza

2. La convocazione, in via del tutto eccezionale, può essere inoltrata telegraficamente con preavviso di almeno tre giorni. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti; in tal caso si dovrà concordare preventivamente l'ordine del giorno e dichiarare che tutti sono a conoscenza dei punti posti in discussione.

3. Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del Consiglio almeno tre volte all'anno, di cui almeno una per redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

6. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammessi i voti per rappresentanza.

Art. 17 - Vacanza del Consiglio Direttivo

1. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa:

- a) uno o più consiglieri eletti, in numero inferiore alla metà dei membri eletti, il restante Consiglio Direttivo provvederà senza indugio a deliberare la cooptazione dei nuovi consiglieri, facendo ratificare la nomina dei cooptati nella prima riunione assembleare utile;
- b) la maggioranza dei consiglieri eletti, il Presidente convoca entro due mesi un'Assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo uscente compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva, se nominata, è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Delegato dell'Ente Promotore.

2. Suo compito è:

- a) rendere operative le direttive dello stesso Consiglio Direttivo, sia dal punto di vista gestionale che esecutivo;
- b) adottare in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposte alla ratifica nella prima riunione successiva;
- c) operare sulle materie che le vengono delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Presidente

1. È nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quattro anni.

2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

3. Ha poteri di ordinaria amministrazione fra i quali:

- a) dirigere e organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
- b) coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'Associazione;
- c) controllare gli adempimenti in esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;

d) curare i rapporti esterni dell'Associazione con Enti pubblici e privati e con altre istituzioni e associazioni.

4. Il Presidente per l'assolvimento dei suddetti compiti può avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea.

6. In caso di urgenza ha la facoltà di assumere iniziative e prendere decisioni, fatta salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione utile.

Art. 20 - Organo di Controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 21 - Commissioni o comitati scientifici e/o culturali

1. Le commissioni o comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, salvo revoca.

2. Le commissioni o comitati hanno il compito di:

- a) elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli argomenti e con modalità, termini e compensi che il Consiglio Direttivo reputerà di fissare;
- b) svolgere funzioni consultive.

Art. 22 - Durata - Entrate - Esercizi sociali

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. L'associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- f) entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali, secondo le disposizioni di legge;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e le disposizioni di legge.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso spese a norma di regolamento.

3. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d. Lgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione

4. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. In caso di definitivo scioglimento dell'Associazione, tutti i beni mobili, immobili e valutari, saranno destinati all'Ente gestore del Collegio San Basilio di Randazzo, in quanto ha le stesse caratteristiche sociali.

Art. 23 - Quote Associative

1. Le quote associative sono quelle fissate dal Consiglio Direttivo, come contributo di iscrizione annuale d'esercizio.

2. La quota associativa annuale è dovuta integralmente, indipendentemente dal periodo in cui è avvenuta la ratifica del nuovo Socio.

3. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non riconosce alcun diritto patrimoniale o di altra natura e non esonera dall'assolvimento degli obblighi assunti, ivi compreso quello del pagamento delle quote associative dell'anno in corso.

4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Essa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 24 - Regolamenti

1. L'Assemblea dei soci può deliberare un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione nel quale siano esplicitati i principi etici su cui l'Associazione si fonda.

Art. 25 - Scioglimento

1. Sono considerate cause dello scioglimento della Associazione:

- a) la riduzione del numero dei Soci a meno di dieci, a meno che tale numero minimo non venga ristabilito in un periodo di tempo non superiore ai sessanta giorni;
- b) la delibera dell'Assemblea Straordinaria di scioglimento.

2. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa ed in conformità agli articoli 12 e 13 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria:

- a) devolve il patrimonio dell'ente, previo parere positivo dell'Organismo competente, ai sensi del d. lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore;
- b) nomina fino a tre liquidatori, anche fra i non soci, fissandone i poteri.

Art. 26 - Norme transitorie e finali

1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme ordinarie e speciali vigenti di legge in materia.

Il presente Statuto si compone di n. 26 articoli su n. 9 pagine.

Il Presidente

Il Segretario

